

Regolamento (CE) n. 1071/2009	Commenti	Modifiche proposte dalla Commissione
<p>Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla professione di trasportatore su strada e l'esercizio della stessa.</p> <p>2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano la professione di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada. I riferimenti alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada sono intesi, se del caso, quali riferimenti anche alle imprese che intendono esercitarla.</p> <p>3. Per quanto riguarda le regioni di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri interessati possono adattare le condizioni da rispettare per esercitare la professione di trasportatore su strada, nella misura in cui le operazioni sono effettuate interamente in queste regioni da imprese in esse stabilite.</p> <p>4. In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica:</p> <p>a) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5</p>	<p>Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione</p> <p>L'attuale articolo 1 (4)(a) esclude i trasportatori che operano esclusivamente con LCV dall'ambito del Regolamento, salvo disposizione contraria degli Stati membri (cfr frase introduttiva). Al fine di garantire un livello minimo di professionalizzazione del settore dei veicoli leggeri attraverso regole comuni e quindi approssimando le condizioni concorrenziali tra gli</p>	<p>Articolo 1 -Oggetto e campo di applicazione</p> <p>(a) paragraph 4 is amended as follows: (i) point (a) is deleted; (ii) point (b) is replaced by the following: '(b) undertakings engaged in road passenger transport services exclusively for non-commercial purposes or which have a main occupation other than that of road passenger transport operator. Any carriage by road for which no remuneration is</p>

<p>tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada;</p> <p>b) alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale;</p> <p>c) alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h.</p> <p>5. Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento solo i trasportatori su strada che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione:</p> <p>a) della natura della merce trasportata; ovvero</p> <p>b) della brevità dei percorsi.</p>	<p>operatori, si propone di eliminare questa disposizione e di rendere obbligatorie talune norme anche per questa categoria di operatori.</p> <p>A tal fine si propone di aggiungere un nuovo paragrafo 6, escluso i trasportatori che operano esclusivamente con LCV da alcuni - ma non tutti - requisiti del Regolamento. I requisiti relativi al gestore dei trasporti, alla buona reputazione, alle competenze professionali e agli obblighi connessi a tali requisiti non sono obbligatori, ma gli Stati membri continuerebbero ad avere la possibilità di applicarli come finora. Al contrario, i requisiti in materia di stabilimento efficace e stabile e di capacità finanziaria adeguata sono da applicarsi a tali trasportatori in tutti gli Stati membri. La portata delle differenze tra gli Stati membri sarebbe ridotta di conseguenza.</p>	<p>received and which does not create any income, such as carriage of persons for charity purposes or for strictly private use, is to be considered as carriage exclusively for non-commercial purposes;';</p> <p>(b) the following paragraph 6 is added:</p> <p>'6. Article 3(1)(b) and (d) and Articles 4, 6, 8, 9, 14, 19 and 21 shall not apply to undertakings engaged in the occupation of road haulage operator solely by means of motor vehicles with a permissible laden mass not exceeding 3.5 tonnes or combinations of vehicles with a permissible laden mass not exceeding 3.5 tonnes. Member States may, however:</p> <p>(a) require those undertakings to apply some or all of the provisions referred to in the first subparagraph;</p> <p>(b) lower the limit referred to in the first subparagraph for all or some categories of road transport operations.';</p>
<p>Articolo 3 - Requisiti per l'impiego nella professione di trasportatore stradale</p> <p>1. Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada:</p> <p>a) hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;</p> <p>b) sono onorabili;</p> <p>c) possiedono un'adeguata idoneità finanziaria; e</p>	<p>Articolo 3 - Requisiti per l'impiego nella professione di trasportatore stradale</p>	<p>Articolo 3 - Requisiti per l'impiego nella professione di trasportatore stradale</p>

<p>d)possiedono l' idoneità professionale richiesta.</p> <p>2. Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada.</p>	<p>Si propone di eliminare il paragrafo 2, che finora consente l'imposizione di condizioni supplementari per l'accesso all'occupazione, al di là dei quattro criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Questa possibilità ha portato a divergenze rispetto alle condizioni di accesso alla professione. Pertanto, e poiché questa possibilità non si è dimostrata necessaria alla luce delle esigenze imperative, dovrebbe essere abolita.</p>	<p>in Article 3, paragraph 2 is deleted;</p>
<p>Articolo 5 - Condizioni relative all'obbligo di stabilimento</p> <p>Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l'impresa, nello Stato membro in questione:</p> <p>a)dispone di una sede situata in tale Stato membro dotata di locali in cui conserva i suoi documenti principali, in particolare i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l'autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Gli Stati membri possono esigere che anche altri documenti siano tenuti a disposizione in qualsiasi momento nei locali delle sedi situate sul loro territorio;</p> <p>b) una volta concessa un'autorizzazione, dispone di uno o più veicoli immatricolati o messi</p>	<p>Articolo 5 - Condizioni relative all'obbligo di stabilimento</p> <p>Si propone di chiarire i termini dell'articolo 5 per garantire che le imprese stabilite in uno Stato membro dispongano di un'attività reale e continua. Si propone in dettaglio quanto segue:</p> <p>al punto a) è aggiunto un riferimento ai contratti commerciali e del lavoro, che pertanto dovrebbero essere conservati anche negli uffici situati nello Stato membro di stabilimento;</p>	<p>Articolo 5 - Condizioni relative all'obbligo di stabilimento</p> <p>Article 5 is amended as follows:</p> <p>(a) point (a) is replaced by the following: '(a) have premises in which it keeps its core business documents, in particular its commercial contracts, accounting documents, personnel management documents, labour contracts, documents containing data relating to driving time and rest and any other document to which the competent authority must have access in order to verify compliance with the conditions laid down in this Regulation;'</p>

<p>altrimenti in circolazione in conformità della normativa dello Stato membro in questione, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;</p> <p>c) svolge in modo efficace e continuativo, con l'ausilio delle attrezzature amministrative necessarie e delle attrezzature e strutture tecniche appropriate, le sue attività concernenti i veicoli di cui alla lettera b) presso una sede operativa situata nello Stato membro in questione.</p>	<p>la lettera c) è suddivisa nei punti c) e d) per distinguere meglio lo svolgimento delle attività amministrative e commerciali e le operazioni che coinvolgono i veicoli; è aggiunta la lettera e) per imporre alle imprese di detenere il patrimonio e di impiegare personale nello Stato membro di stabilimento in proporzione all'attività dello stabilimento.</p>	<p>(b) point (c) is replaced by the following: '(c) conduct effectively and continuously its administrative and commercial activities with the appropriate administrative equipment and facilities at premises situated in that Member State;';</p> <p>(c) the following point (d) is added: '(d) manage the transport operations carried out with the vehicles referred to in point (b) with the appropriate technical equipment situated in that Member State;';</p> <p>(d) the following point (e) is added: '(e) hold assets and employ staff proportionate to the activity of the establishment.';</p>
<p>Articolo 6 - Condizioni relative all'obbligo di buona reputazione</p> <p>1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri determinano le condizioni che l'impresa e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell'onorabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).</p> <p>Nel determinare se un'impresa soddisfi tale requisito, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento dell'impresa,</p>	<p>Articolo 6 - Condizioni relative all'obbligo di buona reputazione</p> <p>L'articolo 6 propone alcuni emendamenti per chiarire e armonizzare ulteriormente la valutazione della buona reputazione ed estendere l'elenco delle infrazioni che possono causare la perdita di essa. In dettaglio, si propone quanto segue:</p> <p>Il paragrafo 1 è modificato per circoscrivere meglio le categorie di persone il cui comportamento deve essere preso in</p>	<p>Articolo 6 - Condizioni relative all'obbligo di buona reputazione</p> <p>Article 6 is amended as follows:</p> <p>(a) paragraph 1 is amended as follows: (i) the second subparagraph is replaced by the following: 'In determining whether an undertaking has satisfied that requirement, Member States shall consider the conduct of the undertaking, its transport managers, executive directors, general partners in the case of partnerships, other legal</p>

<p>dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni dell'impresa stessa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro</p> <p>Le condizioni di cui al primo comma prevedono almeno che:</p> <p>a) non sussistano validi motivi che inducano a mettere in dubbio l'onorabilità del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporti, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) diritto commerciale; ii) legislazione in materia fallimentare; iii) condizioni di retribuzione e di lavoro della professione; iv) circolazione stradale; v) responsabilità professionale; vi) traffico di esseri umani o di droga; e che <p>b) il gestore dei trasporti o l'impresa di trasporti non siano stati oggetto in uno o più Stati membri di grave condanna penale o di sanzione per infrazione grave della normativa comunitaria riguardante in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l'orario di lavoro, l'installazione e l'utilizzo di 	<p>considerazione ai fini della valutazione della buona reputazione di un'impresa.</p> <p>Al punto (a) del terzo comma è aggiunto un punto (vii), in modo da prendere in considerazione gravi violazioni delle norme fiscali nazionali per valutare la buona reputazione del gestore del trasporto o dell'impresa di trasporto.</p> <p>Sono aggiunti due punti supplementari (xi) e (xii) al punto b) del terzo comma, in modo da prendere in considerazione - nella valutazione della buona reputazione del gestore dei trasporti o dell'impresa di trasporto - gravi violazioni delle norme dell'UE sul distacco dei lavoratori e la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.</p>	<p>representatives and any other relevant person as may be determined by the Member State. Any reference in this Article to convictions, penalties or infringements shall include convictions, penalties or infringements of the undertaking itself, its transport managers, executive directors, general partners in the case of partnerships, other legal representatives and any other relevant person as may be determined by the Member State.';</p> <p>(ii) in point (a) of the third subparagraph the following point (vii) is added: '(vii)tax law.';</p> <p>(iii) in point (b) of the third subparagraph the following points (xi) and (xii) are added: '(xi)the posting of workers; (xii) the law applicable to contractual obligations.';</p>
---	--	--

<p>apparecchi di controllo; ii) i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale; iii) la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti; iv) l'idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore; v) l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero l'accesso al mercato del trasporto di persone su strada; vi) la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada; vii) l'installazione e l'uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli; viii) le patenti di guida; ix) l'accesso alla professione; x) il trasporto degli animali.</p> <p>2. Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b): a) qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all'impresa di trasporti in uno o più Stati membri una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all'allegato IV, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell'impresa in questione. La procedura determina se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie.</p>	<p>L'articolo 6, paragrafo 2, è modificato per precisare ulteriormente la procedura amministrativa che deve essere seguita dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento di un'impresa di trasporto o di un gestore dei trasporti che ha commesso una grave violazione delle norme nazionali o comunitarie al fine di determinare se l'impresa di trasporto o il gestore dei trasporti interessato ha perso la propria buona reputazione. Il nuovo paragrafo 2a sostituisce l'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e precisa che la Commissione ha il potere di adottare atti delegati che stabiliscono le violazioni delle norme dell'Unione che possono portare alla</p>	<p>(b) paragraph 2 is replaced by the following: '2. For the purposes of point (b) of the third subparagraph of paragraph 1, where the transport manager or the transport undertaking has been convicted of a serious criminal offence or has incurred a penalty for one of the most serious infringements of Union rules as set out in Annex IV, in one or more Member States, the competent authority of the Member State of establishment shall carry out and complete in an appropriate and timely manner an administrative procedure, which shall include, if appropriate, an on-site inspection at the premises of the undertaking concerned.</p>
---	--	--

<p>Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata.</p> <p>Se ritiene che la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, l'autorità competente può decidere che l'onorabilità non sia compromessa. In tal caso, i motivi sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni è indicato nella relazione di cui all'articolo 26, paragrafo 1.</p> <p>Se l'autorità competente non ritiene che la perdita dell'onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell'onorabilità;</p> <p>b) la Commissione stila un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa comunitaria che, oltre a quelli di cui all'allegato IV, possono comportare la perdita dell'onorabilità. Nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri.</p> <p>Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo e relative a detto elenco, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.</p> <p>A tal fine la Commissione:</p> <p>i) stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;</p> <p>ii) definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni</p>	<p>perdita di buona reputazione, oltre a quelle di cui all'allegato IV. In questo contesto, si propone di autorizzare la Commissione a definire il grado di gravità delle infrazioni anche in base al loro potenziale di distorcere la concorrenza (che riguarda in particolare le norme sul cabotaggio). Le infrazioni che potrebbero compromettere le condizioni di lavoro dovrebbero essere trattate allo stesso modo, a causa dei loro effetti sulla concorrenza.</p>	<p>During the administrative procedure, the transport manager or other legal representatives of the transport undertaking, as the case may be, shall be given the right to present their arguments and explanations.</p> <p>During the administrative procedure, the competent authority shall assess whether, due to specific circumstances, the loss of good repute would constitute a disproportionate response in the individual case. In that assessment, the competent authority shall take into account the number of serious infringements of national and Union rules as referred to in the third subparagraph of paragraph 1, as well as the number of most serious infringements of Union rules as set out in Annex IV, for which the transport manager or the transport undertaking have been convicted or had penalties imposed on them. Any such finding shall be duly reasoned and justified.</p> <p>Where the competent authority finds that the loss of good repute would be disproportionate, it shall decide that the undertaking concerned continues to be of good repute. The reasons for this decision shall be recorded in the national register. The number of such decisions shall be indicated in the report referred to in Article 26(1). Where the competent authority does not find that the loss of good repute would be disproportionate, the conviction or penalty shall lead to the loss of good repute;';</p> <p>the following paragraph 2a is inserted:</p> <p>'2a. The Commission is empowered to adopt</p>
--	---	---

<p>gravi che esse comportano; e iii) indica la frequenza del ripetersi dell'evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.</p> <p>3. Il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non si considera rispettato finché non sia stata adottata una misura di riabilitazione o un'altra misura di effetto equivalente a norma delle pertinenti disposizioni nazionali.</p>		<p>delegated acts in line with Article 24 establishing a list of categories, types and degrees of seriousness of serious infringements of Union rules as referred to in point (b) of the third subparagraph of paragraph 1 which, in addition to those set out in Annex IV, may lead to the loss of good repute. Member States shall take into account information on those infringements, including information received from other Member States, when setting the priorities for checks pursuant to Article 12(1). To that end, the Commission shall:</p> <p>(a) lay down the categories and types of infringement which are most frequently encountered;</p> <p>(b) define the degree of seriousness of infringements according to their potential to create a risk of fatalities or serious injuries and to distort competition in the road transport market, including by undermining the working conditions of transport workers;</p> <p>(c) provide the frequency of occurrence beyond which repeated infringements shall be regarded as more serious, taking into account the number of drivers used for the transport activities managed by the transport manager.;</p>
<p>Articolo 7 - Condizioni relative ai requisiti di capacità finanziaria</p> <p>1. Per soddisfare il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un'impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso</p>	<p>Articolo 7 - Condizioni relative ai requisiti di capacità finanziaria</p> <p>Si propone di modificare il paragrafo 1 per prevedere condizioni specifiche e meno esigenti che devono essere rispettate dai trasportatori che operano esclusivamente con LCV.</p>	<p>Articolo 7 - Condizioni relative ai requisiti di capacità finanziaria</p> <p>Article 7 is amended as follows:</p> <p>(a) in paragraph 1, the first subparagraph is replaced by the following: 'In order to satisfy the requirement laid down in</p>

<p>dell'esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l'impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.</p> <p>Ai fini del presente regolamento, il valore dell'euro è fissato ogni anno nelle valute degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'unione economica e monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Entrano in vigore il 1o gennaio dell'anno civile successivo.</p> <p>Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società(1) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. (1).</p> <p>2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può consentire o esigere che un'impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un'attestazione, quale una garanzia bancaria o un'assicurazione, inclusa l'assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell'impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.</p>	<p>Al paragrafo 2 si propone di chiarire i mezzi attraverso i quali le imprese possono dimostrare la loro capacità finanziaria in assenza di bilanci annuali certificati, al fine di consentire la valutazione del rispetto di tale criterio da parte degli esecutori, in particolare per le imprese di nuova costituzione che non dispongono ancora di bilanci annuali certificati.</p>	<p>Article 3(1)(c), an undertaking shall, on a permanent basis, be able to meet its financial obligations in the course of the annual accounting year. The undertaking shall demonstrate, on the basis of annual accounts certified by an auditor or a duly accredited person, that, every year, it has at its disposal equity capital totalling at least EUR 9 000 when only one vehicle is used and EUR 5 000 for each additional vehicle used. Undertakings engaged in the occupation of road haulage operator solely by means of motor vehicles with a permissible laden mass not exceeding 3.5 tonnes or combinations of vehicles with a permissible laden mass not exceeding 3.5 tonnes shall demonstrate, on the basis of annual accounts certified by an auditor or a duly accredited person, that, every year, they have at their disposal equity capital totalling at least EUR 1 800 when only one vehicle is used and EUR 900 for each additional vehicle used.;</p> <p>(b) paragraph 2 is replaced by the following: '2.By way of derogation from paragraph 1, in the absence of certified annual accounts the competent authority shall agree that an undertaking demonstrate its financial standing by means of a certificate, such as a bank guarantee, a document issued by a financial institution establishing access to credit in the name of the undertaking, or another binding document proving that the undertaking has at its disposal</p>
--	--	---

<p>3. I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è stata chiesta l'autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.</p>		<p>the amounts specified in the first subparagraph of paragraph 1.';</p>
<p>Articolo 13 - Procedura per la sospensione e la revoca delle autorizzazioni</p> <p>1. Se constata che un'impresa rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente ne informa l'impresa in questione. Se constata che uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, l'autorità competente può assegnare all'impresa uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione:</p> <p>a) un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell'onorabilità o dell'idoneità professionale;</p> <p>b) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui l'impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;</p> <p>c) un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell'idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinché l'impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.</p>	<p>Articolo 13 - Procedura per la sospensione e la revoca delle autorizzazioni</p> <p>L'emendamento proposto all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), chiarisce la posizione delle autorità competenti quando le imprese non sono più conformi al requisito della capacità finanziaria. Entro il termine fissato, l'impresa</p>	<p>Articolo 13 - Procedura per la sospensione e la revoca delle autorizzazioni</p> <p>in Article 13(1), point (c) is replaced by the following: '(c) a time limit not exceeding six months where the requirement of financial standing is not satisfied, in order to demonstrate that that</p>

<p>2.L'autorità competente può prescrivere che un'impresa soggetta a sospensione o ritiro dell'autorizzazione assicuri che i suoi gestori dei trasporti abbiano sostenuto gli esami di cui all'articolo 8, paragrafo 1, prima dell'adozione di qualsiasi misura di riabilitazione.</p> <p>3.Se constatata che l'impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità competente sospende o ritira l'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.</p>	<p>dovrebbe dimostrare che tale esigenza è nuovamente soddisfatta (e non solo che sarà soddisfatta in futuro).</p>	<p>requirement is again satisfied on a permanent basis.';</p>
<p>Articolo 14 - Dichiarazione di inadeguatezza del gestore dei trasporti</p> <p>1.Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell'articolo 6, l'autorità competente lo dichiara inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un'impresa.</p> <p>2.A meno che e finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in nessuno Stato membro.</p>	<p>Articolo 14 - Dichiarazione di inadeguatezza del gestore dei trasporti</p> <p>Si propone di precisare che, dopo aver perso la buona reputazione, un gestore di trasporto non può essere riabilitato dall'autorità competente prima di un anno dalla data della perdita di buona reputazione (cfr nuovo paragrafo aggiunto al paragrafo 1). L'intenzione è di evitare divergenze tra gli Stati membri su questo punto.</p>	<p>Articolo 14 - Dichiarazione di inadeguatezza del gestore dei trasporti</p> <p>in Article 14(1), the following second subparagraph is added: 'The competent authority shall not rehabilitate the transport manager earlier than one year from the date of the loss of good repute.';</p>
<p>Articolo 16 - Registri elettronici nazionali</p> <p>1.Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli da 11 a 14 e dell'articolo 26, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di</p>	<p>Articolo 16 - Registri elettronici nazionali</p>	<p>Articolo 16 - Registri elettronici nazionali</p>

trasporto su strada che sono state autorizzate da un'autorità competente da esso designata ad esercitare la professione di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell'autorità pubblica designata a tal fine. I relativi dati contenuti nel registro elettronico nazionale sono accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione.

Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione adotta una decisione sui requisiti minimi dei dati da inserire nel registro elettronico nazionale dalla data della sua istituzione al fine di agevolare la futura interconnessione dei registri. Essa può raccomandare l'inclusione delle targhe di immatricolazione dei veicoli oltre ai dati menzionati al paragrafo 2.

2. I registri elettronici nazionali contengono almeno i dati seguenti:

- a) denominazione e forma giuridica dell'impresa;
- b) indirizzo della sede;
- c) nome dei gestori dei trasporti designati per l'adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;
- d) tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell'autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate;
- e) numero, categoria e tipo di infrazioni gravi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che hanno dato luogo a una condanna o a una

Al paragrafo 2, si propone di aggiungere altri elementi di informazioni da includere nei registri elettronici nazionali. Ciò dovrebbe consentire una migliore applicazione delle norme sull'accesso alla professione.

(a) paragraph 2 is amended as follows:

(i) the following points (g), (h), (i) and (j) are added:

'(g) the registration numbers of the vehicles at the disposal of the undertaking pursuant to Article 5(b);

(h) the number of employees;

(i) the total assets, liabilities, equity and turnover during the last two years;

(j) the risk rating of the undertaking pursuant to Article 9 of Directive 2006/22/EC.';

(ii) the second, third and fourth subparagraphs are replaced by the following:

'Member States may choose to keep the data referred to in points (e) to (j) of the first

<p>sanzione negli ultimi due anni;</p> <p>f) nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un'impresa finché non sia stata ripristinata l'onorabilità di dette persone ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e misure di riabilitazione applicabili.</p> <p>Ai fini della lettera e), fino al 31 dicembre 2015 gli Stati membri possono scegliere di includere nel registro elettronico nazionale solo le infrazioni più gravi di cui all'allegato IV.</p> <p>Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), in registri separati. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta. I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.</p> <p>In ogni caso, i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.</p> <p>3. I dati attinenti a imprese la cui autorizzazione sia stata sospesa o ritirata restano nel registro elettronico nazionale per due anni a decorrere</p>		<p>subparagraph in separate registers. In such a case, the relevant data shall be available upon request or directly accessible to all the competent authorities of the Member State in question. The requested information shall be provided within five working days of receipt of the request. The data referred to in points (a) to (d) of the first subparagraph shall be publicly accessible, in line with the relevant provisions on personal data protection.</p> <p>In any case, the data referred to in points (e) to (j) of the first subparagraph shall only be accessible to authorities other than the competent authorities where they are duly endowed with powers relating to supervision and the imposition of penalties in the road transport sector and their officials are sworn to, or otherwise are under a formal obligation of secrecy.';</p>
---	--	--

<p>dalla scadenza della sospensione o dalla revoca della licenza e sono eliminati subito dopo.</p> <p>I dati riguardanti persone dichiarate inidonee all'esercizio della professione di trasportatore su strada restano nel registro elettronico nazionale finché non sia ripristinata l'onorabilità delle stesse a norma dell'articolo 6, paragrafo 3. Una volta adottate le misure di riabilitazione o altre misure aventi effetto equivalente, i dati sono subito eliminati.</p> <p>I dati di cui al primo e al secondo comma indicano i motivi della sospensione o del ritiro dell'autorizzazione o della dichiarazione di inidoneità, a seconda dei casi, e la rispettiva durata.</p> <p>4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti, in particolare i dati di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere e) ed f).</p> <p>5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta la Comunità tramite i punti di contatto nazionali definiti all'articolo 18. L'accessibilità tramite i punti di contatto nazionali e l'interconnessione è attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro.</p>		<p>(b) paragraph 4 is replaced by the following: '4. Member States shall take all necessary measures to ensure that all the data contained in the national electronic register is kept up to date and is accurate.';</p>
---	--	--

<p>6. Le norme comuni relative all'attuazione del paragrafo 5, come il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali degli altri Stati membri e la promozione dell'interoperabilità di detti registri con altre pertinenti banche dati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2010. Tali norme comuni determinano l'autorità responsabile dell'accesso ai dati, dell'ulteriore uso e dell'aggiornamento dei dati dopo l'accesso e a tal fine includono norme relative alla registrazione e al controllo dei dati.</p> <p>7. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 5 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.</p>		<p>(c) paragraph 7 is deleted;</p>
<p>Articolo 18 - Cooperazione amministrativa tra gli Stati membri</p> <p>1. Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il nome e l'indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il 4 dicembre 2011. La</p>	<p>Articolo 18 - Cooperazione amministrativa tra gli Stati membri</p> <p>Si propone di precisare ulteriormente i termini della cooperazione tra gli Stati membri. In particolare, si propone di fissare un termine massimo per gli Stati membri per rispondere alle richieste motivate di altri Stati membri e un obbligo per gli Stati membri di effettuare ispezioni relative alla mancata osservanza dei criteri di</p>	<p>Articolo 18 - Cooperazione amministrativa tra gli Stati membri</p> <p>Article 18 is replaced by the following: 'Article 18 Administrative cooperation between Member States 1. Member States shall designate a national contact point responsible for the exchange of information with the other Member States on the</p>

<p>Commissione redige l'elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.</p> <p>2. Gli Stati membri che scambiano informazioni nell'ambito del presente regolamento utilizzano i punti di contatto nazionali designati in applicazione del paragrafo 1.</p> <p>3. Gli Stati membri che scambiano informazioni sulle infrazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o sui gestori dei trasporti dichiarati inadeguati a esercitare la professione rispettano la procedura e i termini di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1072/2009 o, se del caso, all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Lo Stato membro che riceve la notifica di un'infrazione grave che ha dato luogo a una condanna o a una sanzione in un altro Stato membro inserisce l'infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.</p>	<p>stabilimento da parte delle imprese stabilite nel loro territorio sulla base di prove fornite da altri Stati membri.</p>	<p>application of this Regulation. Member States shall inform the Commission of the names and addresses of their national contact points by 31 December 2018. The Commission shall draw up a list of all contact points and forward it to the Member States. Member States shall immediately communicate to the Commission any changes to the contact points.</p> <p>2. A Member State which receives notification of a serious infringement which has resulted in a conviction or a penalty in another Member State during the last two years shall record that infringement in its national electronic register.</p> <p>3. Member States shall reply to requests for information from all competent authorities of other Member States and, where necessary, carry out checks, inspections and investigations concerning compliance with the requirement laid down in Article 3(1)(a) by road transport operators established in their territory. Requests for information by competent authorities of Member States shall be reasoned. To this end, requests shall include credible indications of possible infringements of Article 3(1)(a).</p> <p>4. Where the requested Member State considers that the request is insufficiently reasoned, it shall inform the requesting Member State accordingly within ten working days. The requesting Member State shall further substantiate the request. Where this is not possible, the request may be</p>
--	---	--

		<p>rejected by the Member State.</p> <p>5. Where it is difficult or impossible to comply with a request for information or to carry out checks, inspections or investigations, the Member State in question shall inform the requesting Member State accordingly within ten working days, with reasons. The Member States concerned shall discuss with each other with a view to finding a solution for any difficulty raised.</p> <p>6. In response to requests under paragraph 3, Member States shall supply the requested information and carry out the required checks, inspections and investigations within twenty-five working days from the receipt of the request, unless they have informed the requesting Member State that the request is insufficiently reasoned or of the impossibility or the difficulties pursuant to paragraphs 4 and 5.</p> <p>7. Member States shall ensure that the information transmitted to them in line with this Article is used only in respect of the matter(s) for which it was requested.</p> <p>8. Mutual administrative cooperation and assistance shall be provided free of charge.</p> <p>9. A request for information shall not preclude the competent authorities from taking measures in line with the relevant national and Union law to investigate and prevent alleged breaches of this</p>
--	--	--

		Regulation.1;
<p>Articolo 26 - Segnalazione</p> <p>1. Ogni due anni gli Stati membri elaborano una relazione sulle attività delle autorità competenti e la trasmettono alla Commissione. La relazione comprende:</p> <p>a) un quadro d'insieme del settore in relazione all'onorabilità, all'idoneità finanziaria e all'idoneità professionale;</p> <p>b) il numero, per anno e per tipo, delle autorizzazioni rilasciate, sospese e ritirate, il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni;</p> <p>c) il numero degli attestati di idoneità professionale rilasciati ogni anno;</p> <p>d) le statistiche di base sui registri elettronici nazionali e il loro uso da parte delle autorità competenti; e</p> <p>e) un quadro d'insieme degli scambi di informazioni con altri Stati membri in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, comprendente in particolare il numero annuo di infrazioni accertate notificate ad altri Stati membri e il numero delle risposte ricevute, nonché il numero annuo delle domande e risposte ricevute in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3.</p> <p>2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esercizio della professione di trasportatore su strada. La relazione contiene, in particolare, una</p>	<p>Articolo 26 - Segnalazione</p> <p>Si propone di richiedere agli Stati membri di fornire alla Commissione informazioni sulle attività dei trasportatori che operano con i veicoli LCV nel loro territorio (nuovo paragrafo 3). Il progetto del nuovo paragrafo 4 prevede che entro la fine del 2024 la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio della presenza di operatori di LCV nel trasporto stradale nazionale ed internazionale e che su tale base riesaminerà se sia necessario proporre ulteriori misure.</p>	<p>Articolo 26 - Segnalazione</p> <p>in Article 26, the following paragraphs 3, 4 and 5 are added:</p> <p>3. Every year, Member States shall draw up a report on the use of motor vehicles with a permissible laden mass not exceeding 3.5 tonnes or combinations of vehicles with a permissible laden mass not exceeding 3.5 tonnes in their territory and shall forward it to the Commission no later than 30 June of the year after the end of the reporting period. This report shall include:</p> <p>(a) the number of authorisations granted to operators engaged in the occupation of road haulage operator solely by means of motor vehicles with a permissible laden mass not exceeding 3.5 tonnes or combinations of vehicles with a permissible laden mass not exceeding 3.5 tonnes;</p> <p>(b) the number of vehicles with a permissible laden mass not exceeding 3,5 tonnes registered in the Member State in each calendar year;</p> <p>(c) the overall number of vehicles with a permissible laden mass not exceeding 3,5 tonnes registered in the Member State as of 31 December of each year;</p> <p>(d) the estimated share of motor vehicles with a permissible laden mass not exceeding 3.5 tonnes or combinations of vehicles with a permissible laden mass not exceeding 3.5 tonnes in the overall road transport activity of all vehicles registered in the Member State, broken down by</p>

<p>valutazione dello scambio di informazioni fra gli Stati membri e un riesame del funzionamento e dei dati contenuti nei registri elettronici nazionali. Essa è pubblicata contestualmente alla relazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada</p>		<p>national, international and cabotage operations.</p> <p>4. On the basis of the information gathered by the Commission under paragraph 3 and of further evidence, the Commission shall, by 31 December 2024 at the latest, present a report to the European Parliament and the Council on the evolution of the total number of motor vehicles with a permissible laden mass not exceeding 3.5 tonnes or combinations of vehicles with a permissible laden mass not exceeding 3.5 tonnes engaged in national and international road transport operations. On the basis of this report, it shall reassess whether it is necessary to propose additional measures.</p> <p>5. Every year Member States shall report to the Commission on the requests made by them under Article 18(3) and (4), on the replies received from other Member States and on the actions that they have taken on the basis of the information provided.';</p>
<p>Allegato IV - Le infrazioni più gravi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) Infrazioni più gravi ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) 1. a) Superamento del 25 % o più dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane. b) Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno, senza osservare una</p>	<p>Allegato IV - Le infrazioni più gravi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) Il paragrafo 1, lettera b), è modificato al fine di renderlo coerente con il regolamento (CE) n. 561/2006 relativo all'armonizzazione di talune norme sociali relative al trasporto stradale e per</p>	<p>Allegato IV - Le infrazioni più gravi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) in Annex IV, in point 1, point (b) is replaced by the following: '(b) exceeding, during a daily working period, the maximum daily driving time limit by a margin of 50 % or more.';</p>

pausa o un periodo di riposo senza interruzione di almeno 4,5 ore.	eliminare l'incertezza giuridica nella sua attuazione.	
--	--	--

Regolamento (CE) n. 1072/2009	Commenti	Modifiche proposte dalla Commissione
<p>Articolo 1 - Campo di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio della Comunità.</p> <p>2. Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.</p> <p>3. In attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate:</p> <p>a) le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati;</p> <p>b) le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato</p>	<p>Articolo 1 - Campo di applicazione</p> <p>Al paragrafo 1 bis è aggiunto un nuovo comma per chiarire che il trasporto di contenitori vuoti o pallet deve essere considerato come trasporto per conto di terzi solo se è soggetto ad un contratto di trasporto tra un destinatario e un speditore.</p>	<p>Articolo 1 - Campo di applicazione</p> <p>in paragraph 1 of Article 1, the following subparagraph is added: 'The carriage of empty containers or pallets shall be considered as carriage of goods for hire or reward whenever it is subject to a transport contract.';</p>

membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali o in regime di liberalizzazione, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico.

4. Il presente regolamento si applica ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente conformemente alle disposizioni del capo III.

5. I seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto:

- a) trasporti postali effettuati nell'ambito di un regime di servizio universale;
- b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
- c) trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate;
- d) trasporti di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - i) le merci trasportate sono di proprietà dell'impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
 - ii) lo spostamento serve a far affluire le merci all'impresa o a spedirle dall'impresa stessa oppure a spostarle all'interno dell'impresa o, per esigenze aziendali, all'esterno dell'impresa stessa;

<p>iii) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell'impresa in base a un'obbligazione contrattuale;</p> <p>iv) i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell'impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada(1) GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82. (1); e</p> <p>v) tale trasporto costituisce soltanto un'attività accessoria nell'ambito dell'insieme delle attività dell'impresa;</p> <p>e) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.</p> <p>La lettera d), punto iv), del primo comma non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 non modificano le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l'autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività di cui a tale paragrafo.</p>		
<p>Articolo 2 - Definizioni Ai fini del presente regolamento s'intende per:</p>	<p>Articolo 2 - Definizioni</p>	<p>Articolo 2 - Definizioni</p>

<p>1) «veicolo»: un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci;</p> <p>2) «trasporti internazionali»:</p> <p>a) gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d'arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;</p> <p>b) gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;</p> <p>c) gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri; o</p> <p>d) gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c);</p> <p>3) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un trasportatore svolge la sua attività diverso dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore;</p> <p>4) «trasportatore non residente»: un'impresa di trasporto di merci su strada che svolge la sua attività in uno Stato membro ospitante;</p> <p>5) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell'ambito delle sue</p>		
--	--	--

<p>mansioni per essere disponibile, all'occorrenza, alla guida;</p> <p>6) «trasporti di cabotaggio»: trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento;</p> <p>7) «infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»: un'infrazione che può portare alla perdita dell'onorabilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.</p>	<p>Il punto 6 è modificato per chiarire che un'operazione di cabotaggio può coinvolgere diversi punti di carico, diversi punti di consegna o diversi punti di carico e di consegna.</p>	<p>Article 2 is amended as follows: (a) point 6 is replaced by the following '6.'cabotage operation' means national carriage for hire or reward carried out on a temporary basis in a host Member State, involving the carriage from the picking up of the goods at one or several loading points until their delivery at one or several delivery points, as specified in the consignment note;';</p>
<p>Articolo 8 - Cabotaggio - principio generale</p> <p>1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio.</p> <p>2. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l'autoveicolo dello stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un</p>	<p>Articolo 8 - Cabotaggio - principio generale</p> <p>Al paragrafo 2 si elimina il numero massimo di operazioni di cabotaggio che possono essere effettuate in uno Stato membro ospitante in seguito a un trasporto internazionale in entrata, riducendo al contempo il numero massimo di giorni per l'esecuzione di tali operazioni di cabotaggio. In linea con le conclusioni della valutazione d'impatto, queste modifiche facilitano</p>	<p>Articolo 8 - Cabotaggio - principio generale</p> <p>(a) paragraph 2 is replaced by the following: '2. Once the goods carried in the course of an incoming international carriage from another Member State or from a third country to a host Member State have been delivered, hauliers referred to in paragraph 1 shall be allowed to carry out, with the same vehicle or, in the case of a coupled combination, the motor vehicle of that</p>

<p>paese terzo allo Stato membro ospitante. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.</p> <p>Entro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma, purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall'ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione.</p> <p>3. I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente.</p> <p>Per ogni operazione effettuata, le prove di cui al primo comma comprendono i dati seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il nome, l'indirizzo e la firma del mittente; b) il nome, l'indirizzo e la firma del trasportatore; c) il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate; d) il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto; 	<p>l'applicazione delle norme.</p> <p>Il paragrafo 3 prevede la soppressione dell'obbligo di fornire le prove di ogni operazione di cabotaggio, poiché diventa inutile vista la modifica del paragrafo 2.</p>	<p>same vehicle, cabotage operations in the host Member State or in contiguous Member States. The last unloading in the course of a cabotage operation shall take place within 5 days from the last unloading in the host Member State in the course of the incoming international carriage.');</p> <p>(b) in paragraph 3, the first subparagraph is replaced by the following: 'National road haulage services carried out in the host Member State by a non-resident haulier shall only be deemed to comply with this Regulation if the haulier can produce clear evidence of the preceding international carriage.';</p>
---	---	---

<p>e) la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d'imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;</p> <p>f) la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;</p> <p>g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.</p> <p>4. Non sono richiesti documenti supplementari al fine di dimostrare l'avvenuto rispetto delle condizioni sancite dal presente articolo.</p> <p>5. Qualsiasi trasportatore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c), è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente capo, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.</p> <p>6. L'ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, lettere d) ed e), non è soggetta ad alcuna restrizione.</p>	<p>Il nuovo progetto di paragrafo 4 bis specifica che le prove di conformità alle restrizioni al cabotaggio devono essere fornite durante la durata del controllo a bordo strada e possibilmente tramite mezzi elettronici, semplificando le procedure ed eliminando l'incertezza giuridica sulla tempistica per la presentazione delle prove.</p>	<p>(c) the following paragraph 4a is inserted:</p> <p>'4a. Evidence referred to in paragraph 3 shall be presented or transmitted to the authorised inspecting officer of the host Member State on request and within the duration of the roadside check. It may be presented or transmitted electronically, using a revisable structured format which can be used directly for storage and processing by computers, such as the eCMR.* During the roadside check, the driver shall be allowed to contact the head office, the transport manager or any other person or entity which may provide the evidence referred to in paragraph 3.</p>
<p>Articolo 10 - Procedura di salvaguardia</p> <p>1. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o</p>	<p>Articolo 10 - Procedura di salvaguardia</p>	<p>Articolo 10 - Procedura di salvaguardia</p>

<p>aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei trasportatori residenti.</p> <p>2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per: — «grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica»: il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un'eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di trasportatori, — «zona geografica»: una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all'insieme del territorio di altri Stati membri.</p> <p>3. Sulla base, in particolare, dei dati pertinenti, la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta. Tali misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dall'ambito di applicazione del presente</p>	<p>Si propone di modificare l'articolo 10, paragrafo 3, per aggiornare il riferimento alla procedura del comitato pertinente, a seguito della proposta di soppressione dell'articolo 15.</p>	<p>in Article 10(3), the first subparagraph is replaced by the following: 'The Commission shall examine the situation on the basis in particular of the relevant data and, after consulting the committee established pursuant to Article 42(1) of Regulation (EC) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council,** shall decide within one month of receipt of the Member State's request whether or not safeguard measures are necessary and shall adopt them if they are necessary.</p>
--	--	--

<p>regolamento.</p> <p>Le misure adottate a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità.</p> <p>La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.</p> <p>4. Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei trasportatori residenti e ne informano la Commissione. Tali misure sono applicate al più tardi a decorrere dalla stessa data prevista per le misure di salvaguardia adottate dalla Commissione.</p> <p>5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio una decisione adottata dalla Commissione ai sensi del paragrafo 3 entro trenta giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla prima richiesta, può prendere una decisione diversa.</p> <p>Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validità previsti dal paragrafo 3, terzo comma. Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei trasportatori</p>		
---	--	--

<p>residenti e ne informano la Commissione. Se entro il termine di cui al primo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.</p> <p>6. Se ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, la Commissione presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.</p>		
	<p>Articolo 10a - Sistemi di controllo del cabotaggio Viene aggiunto l'articolo 10 bis che prevede che gli Stati membri effettuino un numero minimo di controlli di conformità alle disposizioni del cabotaggio (ossia il 2% delle operazioni di cabotaggio dal 1 gennaio 2020 e il 3% dal 1 gennaio 2022). Essa impone inoltre agli Stati membri di effettuare un numero minimo di controlli concentrati all'anno (3) sulle disposizioni del Regolamento in materia di cabotaggio.</p>	<p>Articolo 10a - Sistemi di controllo del cabotaggio the following Article 10a is inserted: 'Article 10a Checks 1. Each Member State shall organise checks in such a way that, as from 1 January 2020, in every calendar year at least 2 % of all cabotage operations performed in their territory are checked. They shall increase the percentage to at least 3 % from 1 January 2022. The basis for the calculation of that percentage shall be the total cabotage activity in the Member State in terms of tonnes-kilometres in year t-2, as reported by Eurostat. 2. Member States shall target those undertakings which are classed as posing an increased risk of infringing the provisions of the present Chapter, applicable to them. For that purpose, Member States shall, within the risk classification system established by them under Article 9 of Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council*** and extended in accordance with Article 12 of Regulation (EC) No 1071/2009 of the</p>

		<p>European Parliament and of the Council,****treat the risk of such infringements as a risk in its own right.</p> <p>3. Member States shall, at least three times per year, undertake concerted roadside checks on cabotage operations. Such checks shall be undertaken at the same time by the national authorities in charge of enforcing the rules in the field of road transport of two or more Member States, each operating in its own territory. The national contact points designated in accordance with Article 18(1) of Regulation (EC) No 1071/2009 of the European Parliament and of the Council**** shall exchange information on the number and type of infringements detected after the concerted roadside checks have taken place.</p>
<p>Articolo 14 - Iscrizione nei registri elettronici nazionali</p> <p>Iscrizione nei registri elettronici nazionali</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché le infrazioni gravi della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada commesse da trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte di un qualsiasi Stato membro, così come il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria o della relativa copia certificata conforme, siano iscritti nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le annotazioni del registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria sono conservate nella banca dati per due anni a decorrere dalla scadenza del periodo di ritiro in caso di ritiro</p>	<p>Articolo 14 bis - Responsabilità</p> <p>Si propone di specificare che i caricatori e gli spedizionieri sono soggetti a sanzioni qualora commettono deliberatamente servizi di trasporto che comportano violazioni delle disposizioni del Regolamento.</p>	<p>Articolo 14 bis - Responsabilità</p> <p>the following Articles 14a is inserted:</p> <p>'Article 14a</p> <p>Liability</p> <p>Member States shall provide for sanctions against consignors, freight forwarders, contractors and subcontractors for non-compliance with Chapters II and III, where they knowingly commission transport services which involve infringements of this Regulation.</p>

<p>temporaneo e dalla data del ritiro in caso di ritiro permanente.</p>		
<p>Articolo 17 - Relazioni</p> <p>1. Ogni due anni gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di trasportatori titolari di una licenza comunitaria al 31 dicembre dell'anno precedente e il numero delle copie certificate conformi corrispondenti ai veicoli in circolazione a tale data.</p> <p>2. Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione il numero di attestati di conducente rilasciati nel corso dell'anno solare precedente, nonché il numero di attestati di conducente in circolazione al 31 dicembre di quell'anno.</p> <p>3. Entro la fine del 2013 la Commissione redige una relazione sullo stato del mercato comunitario del trasporto stradale. La relazione contiene un'analisi della situazione del mercato, compresa una valutazione dell'efficacia dei controlli e dell'evoluzione delle condizioni di impiego nel settore, e valuta se l'armonizzazione delle norme in materia, tra l'altro, di attuazione, di oneri relativi all'uso delle strade nonché di legislazione sociale e di sicurezza abbia fatto registrare progressi tali da poter prendere in considerazione l'ulteriore apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada, incluso il cabotaggio.</p>	<p>Articolo 17 - Segnalazione</p> <p>Si propone di modificare i paragrafi 1 e 2, precisando la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a riferire alla Commissione il numero di licenze comunitarie, copie autenticate certificate e attestati dei conducenti rilasciati nell'anno civile precedente, cioè entro il 31 gennaio dell'anno seguente. Il nuovo progetto di paragrafo 3 richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il numero di controlli di cabotaggio effettuati nel corso dell'anno precedente.</p>	<p>Articolo 17 - Segnalazione</p> <p>1. By 31 January of every year, at the latest, Member States shall inform the Commission of the number of hauliers possessing Community licences as of 31 December of the previous year and of the number of certified true copies corresponding to the vehicles in circulation on that date.</p> <p>2. By 31 January of every year, at the latest, Member States shall inform the Commission of the number of driver attestations issued in the previous calendar year as well as the total number of driver attestations as of 31 December of the previous calendar year.</p> <p>3. By 31 January of every year, at the latest, Member States shall inform the Commission on the number of cabotage checks performed in the previous calendar year pursuant to Article 10a. This information shall include the number of vehicles checked and the number of tonnes-kilometres checked.';</p>